



# CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

**OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei**, del mese di **marzo**, alle ore **18:00** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ACCHIARDI Livio	SINDACO	X	
AGNESE Alessandro	VICE SINDACO	X	
ARNAUDO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
RIBERO Claudia	CONSIGLIERE	X	
BARBERO Silvia	CONSIGLIERE	X	
CHIARDOLA Sonia	CONSIGLIERE	X	
TALLONE Ivo	CONSIGLIERE	X	
TOTINO Teresa	CONSIGLIERE		X
PENONE Diego	CONSIGLIERE	X	
BERNARDI Luigi	CONSIGLIERE	X	
TENAN Alberto	CONSIGLIERE	X	
EINAUDI Luisella	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Claudio	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale **CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ACCHIARDI Livio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI. PROVVEDIMENTI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

**comma 639.** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** l'art. 1 comma 13 L. 208-2015, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

**VISTO** l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità **di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" ed "E"**:

A) **comma 21** - A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

B) **comma 22** - A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

C) **comma 23** - Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1 gennaio 2016.

**VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23.05.2014:**

*( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «**A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di***

*residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».*

2. Sull'unità immobiliare di cui ai comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.)

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO** che dal 01.01.2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione "R" come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09.08.2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

**comma 16** - Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il regolamento I.U.C. adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/06/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 26/03/2018;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento si determinano solamente le aliquote I.M.U. per l'anno 2016;

**EVIDENZIATO** che l'esecutivo propone di confermare le aliquote applicate nell'anno 2017;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

**RITENUTO** opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2018 come da prospetto sotto riportato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	<b>ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)</b>
Fabbricati categoria catastale "D" immobili produttivi	<b>10 per mille</b>
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	<b>ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)</b>
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze	<b>4 per mille (detrazione Euro 200,00)</b>
Aliquota ordinaria	<b>10 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>10 per mille</b>

**RITENUTO** di stabilire che il relativo versamento, in autoliquidazione, venga effettuato due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;

**VISTO** il comma 8 dell'art. 53 della Legge 388/2000 che ha stabilito che le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, devono essere deliberate entro la data dell'approvazione del Bilancio di previsione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000);

**ACCERTATO** che con Decreto del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato prorogato al 31.03.2018;

**VISTI:**

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

**DATO ATTO** che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

**Con** votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 4 (Bernardi Luigi – Tenan Alberto – Einaudi Luisella – Giordano Claudio)
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni d'imposta dell'IMU vigenti con decorrenza dal 01/01/2018, come giusto evidenziato nelle risultanze di cui al prospetto sotto riportato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	<b>ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)</b>
Fabbricati categoria catastale "D" immobili produttivi	<b>10 per mille</b>
Abitazione principale, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	<b>ESENTI (ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)</b>
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze	<b>4 per mille (detrazione Euro 200,00)</b>
Aliquota ordinaria	<b>10 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>10 per mille</b>

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
  - a) acconto 50% entro il 16 giugno 2018;
  - b) saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2018;
  - c) è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata. Non si versa l'imposta annua per importi inferiori a Euro 12,00;
- 9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione C.C n. 15 del 30.06.2014 modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 26.03.2018;
- 10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra Carla Barbero per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;
- 12) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
ACCHIARDI Livio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
CLEMENTE Dott. Giuseppe

---

### **RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
  - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-